



Paolo Cavana

(ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università LUMSA di Roma,
Dipartimento di Giurisprudenza)

**Libertà religiosa e scuola pubblica.
La piccola *querelle* delle benedizioni pasquali¹**

SOMMARIO: 1. Un problema pratico di libertà religiosa: le benedizioni pasquali nella scuola pubblica - 2. Le benedizioni pasquali a scuola nella recente giurisprudenza - 3. La laicità inclusiva della scuola pubblica italiana - 4. La benedizione pasquale in orario extrascolastico e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile - 5. Fattore religioso e scuola pubblica nella legislazione scolastica - 6. La garanzia della libertà religiosa nelle comunità segreganti.

1 - Un problema pratico di libertà religiosa: le benedizioni pasquali nella scuola pubblica

La libertà religiosa e di coscienza è un diritto fondamentale assicurato a tutti nel nostro ordinamento a livello costituzionale. Essa costituisce storicamente la prima delle libertà, in quanto fu la prima a essere stata rivendicata e poi - attraverso lotte sanguinose in Europa - a essere stata conquistata nei confronti dello Stato moderno. Sull'affermazione di tale libertà, come enunciata nella *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo*, si basano gli ordinamenti giuridici contemporanei, fondati sul primato della tutela della persona umana e sui valori di democrazia e pluralismo:

“Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, individualmente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti”².

¹ Il contributo, sottoposto a valutazione, è destinato agli *Studi in onore del prof. Mario Tedeschi*, di prossima pubblicazione.

² Cfr. art. 18, *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo*, New York, 10 dicembre 1948. Sull'elaborazione e i principi ispiratori di questo fondamentale documento, cfr. **M.A. GLENDON**, *A World Made New. Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights*, Random House, New York 2002 (traduzione italiana di B. Frigerio: *Verso un mondo nuovo. Eleanor Roosevelt e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, a cura di S. Sileoni, Liberilibri, Macerata 2008).



La libertà religiosa include, nel suo contenuto essenziale espressamente enunciato dall'art. 19 della nostra Costituzione, anche il diritto "di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume": precisazione importante, perché segna il definitivo superamento della concezione positivista e restrittiva che tendeva a relegare il fatto religioso e di coscienza nella mera sfera privata dell'individuo, disconoscendo la sua natura di elemento costitutivo della personalità umana e la libertà di religione come diritto inviolabile dell'uomo (art. 2 Cost.)³.

Negli ultimi decenni, segnati da una crescente globalizzazione e da nuovi conflitti armati, il diritto alla libertà religiosa ha riacquisito centralità nelle dinamiche sociali e nelle politiche pubbliche per la sua fondamentale importanza nel buon esito dei processi di integrazione delle popolazioni immigrate e come strumento essenziale, anche attraverso il dialogo interreligioso, di pacificazione e riconciliazione tra popoli e culture. Questo diritto è invece sempre più messo a rischio e minacciato da quanti, governi o movimenti politici e religiosi fautori di sistemi chiusi, vorrebbero assoggettare l'individuo al proprio dominio privandolo delle sue libertà fondamentali e della sua inalienabile dignità⁴.

Tali affermazioni risultano oggi largamente acquisite nell'opinione pubblica e sul piano internazionale e fanno parte del nostro patrimonio di civiltà giuridica. Tuttavia sul piano pratico alcuni aspetti o applicazioni del diritto di libertà religiosa, certamente minori se comparati alle situazioni drammatiche di altri paesi, suscitano controversie anche nel nostro paese. Particolarmente sensibile è il mondo della scuola, ove si formano le nuove

³ In argomento, tra i tanti, cfr. **C. CARDIA**, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, 4^a ed., Giappichelli, Torino, 2015, p. 117 ss.; **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 5^a ed., Giappichelli, Torino, 2014, p. 61 ss.; **M. RICCA**, *Art. 19*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, vol. I. Artt. 1-54, UTET, Torino, 2006, p. 420 ss.; M. Tedeschi (a cura di), *La libertà religiosa*, tomi I, II, III, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002. Sullo stretto legame tra la concezione restrittiva della libertà religiosa e alcune superate teorie sulla secolarizzazione, che vedevano nell'abbandono del sacro l'esito inevitabile della modernizzazione, cfr. **J. CASANOVA**, *Oltre la secolarizzazione. Le religioni alla riconquista della sfera pubblica* (1994), il Mulino, Bologna, 2000.

⁴ Sul travagliato percorso storico che ha portato all'affermazione della libertà religiosa, sulla sua importanza nel mondo contemporaneo, sulle principali sfide che l'attendono e anche sulle sue numerose violazioni, prima fra tutte la vera e propria "bestemmia della violenza religiosa", da ultimo cfr. **C. CARDIA**, *La libertà religiosa tra ascesa e crisi dei diritti umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 22/2016, p. 1 ss.; **G. DALLA TORRE**, *Considerazioni sull'attuale problematica in materia di libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 24/2014, pp. 1-10.



generazioni ed emergono prima che altrove nuove istanze e dinamismi sociali.

Emblematica di queste tensioni è la recente *querelle* delle benedizioni pasquali nella scuola pubblica, suscitata da alcune recenti decisioni giurisprudenziali: una questione antica ma al tempo stessa nuova, perché profondamente mutato è il contesto sociale e anche giuridico nel quale essa si inserisce, segnato non più dal confessionismo di costume di alcune decenni fa⁵ ma da un crescente pluralismo religioso e culturale che mette in discussione prassi consolidate e al tempo stesso tende a rinsaldare, in una parte della popolazione, l'attaccamento ad antiche tradizioni. Una *querelle* certamente da non enfatizzare, al punto da farne oggetto di una nuova guerra di religione all'interno della scuola, ma nemmeno da sottovalutare per non frustrare legittime aspettative e un sistema di convivenza fondato sull'accoglienza e il rispetto reciproco.

Sull'ammissibilità di simili iniziative nella scuola la nostra giurisprudenza si è pronunciata negli ultimi anni in modo divergente, suscitando confusione e insicurezza negli operatori scolastici e nelle stesse famiglie. Un esito tanto più sorprendente se si considera che tali contrasti nascono non da elementi interpretativi secondari ma da divergenti ricostruzioni dei principi di fondo della nostra legislazione scolastica, che dovrebbero essere invece ben noti e acquisiti da parte di organi specializzati e a composizione collegiale come quelli della nostra giustizia amministrativa.

La fattispecie, apparentemente marginale, riguarda più in generale l'ammissibilità di attività e iniziative di carattere religioso nella scuola pubblica e costituisce pertanto un interessante banco di prova per verificare i principi ispiratori del nostro ordinamento in materia e il modello di laicità accolto dalla nostra legislazione scolastica.

2 - Le benedizioni pasquali a scuola nella recente giurisprudenza

Due pronunce a distanza di poco più di dieci anni hanno affrontato la questione.

Con una prima sentenza del dicembre 2005 il TAR dell'Umbria ha ritenuto pienamente legittima la delibera di un consiglio di circolo didattico che aveva autorizzato le benedizioni pasquali nelle scuole del circolo,

⁵ Confessionismo di costume messo ben in evidenza a suo tempo da A.C. JEMOLO, *Le problème de la laïcité en Italie*, in *La laïcité*, P.U.F., Paris, 1960, p. 465 ss. (trad. it. in ID., *Coscienza laica*, a cura di Carlo Fantappiè, Morcelliana, Brescia, 2008, pp. 45-93).



demandando ai consigli di interclasse la determinazione delle relative modalità⁶.

Nella motivazione si precisa innanzitutto che il rito della benedizione pasquale costituisce una “pratica tradizionale diffusa” che, “nella tradizione cattolica, si ripete una volta all’anno (nel periodo prepasquale)” ed è caratterizzato

“dalla brevità e dalla semplicità: dura, solitamente, pochissimi minuti e non richiede particolari preparativi, né lascia tracce visibili. Per chi ne condivide lo spirito, esso ha il significato di una invocazione della presenza e della benedizione di Dio nei luoghi dove si vive e si lavora; per chi vuol praticarlo, dunque, questo semplice rito ha senso in quanto si svolga in un luogo determinato, mentre non avrebbe senso (o, comunque, il medesimo senso) se fatto altrove; e ciò spiega il motivo per cui un rilevante numero di genitori, nella fattispecie, abbia espresso il desiderio che esso si svolga nella scuola frequentata dai loro figli”.

Date queste sue caratteristiche, di brevità e anche di inoffensività, esso per sua natura

“non arreca all’ordinato svolgimento della didattica e della vita scolastica perturbazioni maggiori di quelle arrecate dalle innumerevoli iniziative denominabili (in senso lato e generico) “parascolastiche” che abitualmente e pacificamente vengono programmate o autorizzate dagli organi di autonomia delle singole scuole - spesso anche senza che si ritenga necessaria una formale delibera”.

Si puntualizza altresì che, nell’autorizzarle, il consiglio di circolo ha legittimamente esercitato “l’autonomia che gli compete in forza dell’art. 6 del d.lgs n. 416/1974, ora riprodotto dall’art. 10 del t.u. n. 297/1994”: autonomia, continuano i giudici, che le riforme successive, tra cui quella sull’autonomia scolastica (DPR n. 275/1999) e quella costituzionale (nuovo art. 117, terzo comma, Cost.) hanno rafforzato e ampliato, non certo ristretto.

Quanto al carattere religioso dell’iniziativa la sentenza si limita ad affermare, sulla base dell’art. 20 Cost., che

“il nostro ordinamento costituzionale non consente di assumere il carattere religioso di una attività, o comportamento, o manifestazione del pensiero, quale discriminante negativa - di tal che un atto possa diventare vietato o intollerabile solo perché espressione di una fede

⁶ Cfr. TAR dell’Umbria, sent. 30 dicembre 2005, n. 677 (in www.lexitalia.it).



religiosa, laddove, se non avesse carattere religioso, a parità di ogni altra condizione sarebbe giudicato ammissibile e legittimo”.

Essa pone peraltro come condizione la piena libertà di parteciparvi o meno, in quanto

“la partecipazione a qualunque rito religioso (nella scuola come altrove) non può essere imposta, ma deve essere libera. Così come deve essere garantita pari libertà e pari dignità alle diverse manifestazioni religiose, come pure alla scelta di non praticarne nessuna. E, ancora, si esige che chi richiede, per sé, il rispetto e la libertà di compiere atti religiosi, sia reciprocamente disposto a riconoscere pari libertà e tributare uguale rispetto alle manifestazioni altrui. Ma, una volta soddisfatti questi requisiti (reciprocità; non imposizione; etc.) una manifestazione religiosa non può godere, solo perché tale, di minori spazi di libertà e di minore rispetto di quelli che sono riconosciuti a manifestazioni di altro genere”.

La sentenza si conclude ricordando che

“la libertà religiosa include la libertà di praticare e quella di non praticare; non sembra, invece, che includa un (supposto) diritto di esigere, in nome del rispetto delle convinzioni proprie, che altri si astenga dal manifestare e praticare le sue. Sarebbe, quest’ultima, la negazione e non l’affermazione della libertà religiosa”.

Una seconda e più recente pronuncia del TAR dell’Emilia-Romagna del febbraio 2016 è invece giunta a un esito opposto, dichiarando illegittima e quindi annullando la delibera di un Consiglio d’istituto che aveva autorizzato a larga maggioranza la benedizione pasquale all’interno dell’istituto in orario extrascolastico, sul presupposto della sua asserita contrarietà al principio di laicità⁷.

⁷ Cfr. TAR dell’Emilia-Romagna - Bologna, sez. I, sent. 9 febbraio 2016, n. 166, in *Dir. fam. pers.*, 2016, I, p. 501 ss., con nota critica di **P. CAVANA**, *Benedizioni pasquali, libertà religiosa e scuola laica*, p. 508 ss. In senso adesivo alla sentenza, cfr. **G. CIMBALO**, *Riti religiosi e benedizione pasquale nelle scuole pubbliche*, in *Diritto e Religioni*, 1/2016, p. 105 ss., per il quale la benedizione pasquale costituirebbe - secondo un’interpretazione che ne altera l’originario significato canonistico, confondendo le semplici benedizioni (can. 1170 c.i.c.) con il regime delle *res sacrae* (can. 1171 c.i.c.) - “un atto devozionale, tipico e caratterizzante di una fede, che racchiude in sé un significato escludente e assoluto di devozione a uno specifico Dio mediante preghiere che ribadiscono e riaffermano l’esclusività del rapporto tra alcuni fedeli e una specifica divinità, di tale forza da estendere gli effetti dedicatori e devozionali agli ambienti nei quali si svolge l’attività delle persone coinvolte nel rito. (...); essa ha il fine non solo di benedire i partecipanti al rito, ma di marcare religiosamente un immobile, incardinandolo a una religione, quella cattolica, e ponendolo sotto la protezione di una sola divinità”.



Nella motivazione i giudici precisano che

“il principio costituzionale della laicità o non-confessionalità dello Stato, secondo una costante lettura della Corte costituzionale, non significa indifferenza di fronte all’esperienza religiosa ma comporta piuttosto equidistanza e imparzialità rispetto a tutte le confessioni religiose. Ciò fa sì che anche la tutela della libertà religiosa non si risolve nell’esclusione totale dalle istituzioni scolastiche di tutto ciò che riguarda il credo confessionale della popolazione, purché l’attività formativa degli studenti si giovi della conoscenza di simili fenomeni se e in quanto fatti culturali portatori di valori non in contrasto con i principi fondanti del nostro ordinamento e non incoerenti con le comuni regole del vivere civile, non potendo invece la scuola essere coinvolta nella celebrazione di riti religiosi che sono essi sì attinenti unicamente alla sfera individuale di ciascuno - secondo scelte private di natura incompressibile - e si rivelano quindi estranei a un ambito pubblico che deve di per sé evitare discriminazioni”.

Da una simile lettura del principio di laicità discende, secondo i giudici, un’interpretazione necessariamente restrittiva delle attività destinate a realizzare la funzione di integrazione sociale e culturale della scuola, e quindi dell’autonomia scolastica, che

“non scinde il nesso con le attribuzioni dell’istituzione che ha in uso i locali, ancorandone la destinazione al raggiungimento di obiettivi che sottintendono la piena partecipazione della comunità scolastica, oltre che della collettività in generale, in funzione di una crescita complessiva improntata all’arricchimento del loro patrimonio culturale, civile e sociale; in quest’ottica, allora, non v’è spazio per riti religiosi - riservati per loro natura alla sfera individuale dei consociati -, mentre ben possono esservi occasioni di incontro che su temi anche religiosi consentano confronti e riflessioni in ordine a questioni di rilevanza sociale, culturale e civile, idonei a favorire lo sviluppo delle capacità intellettuali e morali della popolazione, soprattutto scolastica, senza al contempo sacrificare la libertà religiosa o comprimere le relative scelte”.

In sostanza la natura o meno di atto di culto segnerebbe “un’invalicabile linea di confine” per la scuola pubblica:

“le attività di culto religioso attengono alle pratiche di esercizio del credo confessionale di ciascun individuo e restano confinate nella sfera intima dei singoli, mentre una rilevanza culturale, non lesiva della libertà religiosa e non incompatibile con il principio di laicità dello Stato - quindi non escludente quanti professano una fede religiosa diversa o sono atei -, hanno tutte le attività che, nel diffondere elementi di conoscenza e approfondimento circa le religioni, la loro storia e le



relazioni nel tempo intessute con la comunità, contribuiscono ad arricchire il sapere dei cittadini e ad assecondare in tal modo il progresso della società”.

Al di là dell’esito dei due giudizi, ciò che sorprende è la ricostruzione della fattispecie offerta dai due tribunali, che la fondano su principi quasi opposti e apparentemente inconciliabili: il primo sulla libertà religiosa come diritto fondamentale e primario anche all’interno della scuola ma senza alcun riferimento al principio di laicità dello Stato, pur doveroso in relazione al carattere pubblico di essa; il secondo, invece, tutto concentrato sul principio di laicità ma inteso come limite assoluto e invalicabile alla libertà religiosa e alla stessa autonomia scolastica, dando in entrambi i casi una ricostruzione quanto meno incompleta, e nel secondo caso addirittura fuorviante ed errata del nostro ordinamento e dei suoi principi ispiratori.

3 - La laicità inclusiva della scuola pubblica italiana

La pronuncia del TAR emiliano-romagnolo si basa su una ricostruzione del principio di laicità, inteso come esclusione del fattore religioso dalla scuola pubblica e nella sua arbitraria riduzione a fatto meramente privato, da confinare nella sfera della coscienza individuale, che non appartiene al nostro sistema costituzionale, né alla nostra tradizione legislativa e alla giurisprudenza consolidata.

Un simile esito è stato ottenuto dai giudici assemblando passaggi di alcune sentenze della Corte costituzionale riferentesi a fattispecie tra loro molto diverse. La laicità intesa come “equidistanza e imparzialità” dello Stato nei confronti di tutte le confessioni, richiamata dal giudice amministrativo, è stata evocata dalla Corte costituzionale in relazione al diverso tema dei reati in materia religiosa, per censurare alcune vecchie norme del codice penale ispirate al principio confessionista e fonte di disparità nel trattamento sanzionatorio per motivi di religione⁸.

In relazione alla scuola, invece, la nostra giurisprudenza costituzionale ha sempre affermato che il principio di laicità “implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”⁹, precisando altresì che tale principio riflette

⁸ Cfr. Corte cost., sent. 20 novembre 2000, n. 508; id., sent. 14 novembre 1997, n. 329; id., sent. 28 luglio 1988, n. 925; id., sent. 18 ottobre 1995, n. 440.

⁹ Corte cost., sent. 12 aprile 1989, n. 203.



“l’attitudine laica dello Stato-comunità, che risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini”¹⁰.

È sulla base di tale concezione, aperta e inclusiva della laicità, peraltro risalente storicamente alla nostra tradizione liberale e risorgimentale, che conservò l’insegnamento religioso e il crocifisso nelle aule scolastiche¹¹ e ha sempre enfatizzato le virtù integratrici della scuola pubblica come luogo di incontro e inclusione sociale¹², non divisiva ed elitaria come nel modello francese¹³, che la nostra Corte costituzionale ha ritenuto del tutto legittima la nuova disciplina dell’insegnamento della

¹⁰ Ibidem.

¹¹ In argomento da ultimo cfr. **C. CARDIA**, *Risorgimento e religione*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 129 ss. Sulla normativa concernente l’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, risalente al regolamento di esecuzione (r.d. 15 settembre 1860, n. 4336) della legge Casati del 1859, poi estesa all’intero territorio nazionale dopo l’unificazione del Regno, cfr. **P. CAVANA**, *La questione del crocifisso in Italia* (in www.olir.it maggio 2004), specialmente pp. 1-4.

¹² Emblematico e commovente è l’episodio, narrato nel romanzo *Cuore* (1886) di Edmondo De Amicis ambientato a Torino, dell’ingresso nella scuola di un nuovo alunno di origini calabresi, accolto dal maestro rivolgendosi alla classe con queste parole: “Voi dovete essere contenti. Oggi entra nella scuola un piccolo italiano nato a Reggio di Calabria, a più di cinquecento miglia di qua. Vogliate bene al vostro fratello venuto di lontano. (...). Vogliategli bene, in maniera che non s’accorga di esser lontano dalla città dove è nato; fategli vedere che un ragazzo italiano, in qualunque scuola italiana metta il piede, ci trova dei fratelli” [**E. DE AMICIS**, *Cuore* (1886), Garzanti, Milano, 2012, pp. 10-11]. Ma è l’intero romanzo, nel quale si riflettono gli ideali patriottici e unitari di un’intera generazione, a essere ispirato all’idea della scuola pubblica come luogo di formazione ai valori di una religiosità laica ma non settaria, attorno ai quali sviluppare quella solidarietà interclassista che avrebbe dovuto garantire un pacifico progresso nella giustizia sociale.

¹³ Sul diverso modello di scuola pubblica proprio della tradizione italiana rispetto a quella francese, definita anche di recente come “sanctuaire républicaine”, restano emblematiche le parole di **G. SALVEMINI**, *Che cos’è la laicità* (1907), in **ID.**, *Opere*, V, *Scritti sulla scuola*, a cura di L. Borghi, B. Finocchiaro, Feltrinelli, Milano, 1966, p. 881 ss.: “La scuola laica deve educare gli alunni alla massima possibile indipendenza da ogni preconconcetto non dimostrato”, sostituendo negli alunni all’ “abito dogmatico” l’ “abito critico” e “all’intolleranza settaria il rispetto di tutte le opinioni sinceramente professate”. Pertanto egli si dichiarava contrario all’esclusione dei preti come nella scuola francese: “ché se col prete voi escludete dalla scuola non l’abito ma la fede cattolica (...) allora la vostra scuola non sarà più scuola laica, indipendente dai partiti politici e religiosi. Sarà scuola confessionale anticattolica, pagata col denaro di tutti, ma messa a servizio dei partiti anticattolici”. In argomento cfr. **P. CAVANA**, *L’insegnamento religioso nella scuola pubblica italiana: una tradizione da rinnovare*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 25/2016, p. 1 ss.



religione nella scuola pubblica, che assicura a tutti gli alunni - e ai genitori per gli alunni di età inferiore ai quattordici anni - il diritto di avvalersene o meno¹⁴.

Altrettanto ha fatto la Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione all'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche (caso *Lautsi*, 2011), definito come simbolo religioso, non meramente culturale, ma la cui presenza è stata ritenuta ammissibile in quanto espressione di una tradizione diffusa, tuttora sorretta dal consenso popolare espresso dalla delibera assunta a maggioranza del Consiglio d'istituto, e del carattere pluralista della scuola pubblica italiana, aperta ai simboli e alle manifestazioni anche di altre religioni, tra cui le festività e i riti religiosi, e privo di valenza offensiva nei confronti di terzi¹⁵.

Analoga è la fattispecie delle benedizioni pasquali, che rappresentano una tradizione tuttora largamente diffusa in molte aree del nostro paese, la quale, se oggetto di una delibera democraticamente votata dal Consiglio d'istituto nell'ambito dell'autonomia scolastica e con la piena garanzia della libertà di parteciparvi o meno, il Consiglio di Stato aveva già ritenuto legittima¹⁶.

¹⁴ Cfr. Corte cost. sent. 22 giugno 1992, n. 290; id., sent. 14 gennaio 1991, n. 13; id., sent. n. 203 del 1989, cit. Per approfondimenti cfr. **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 285 ss.

¹⁵ In un passaggio della motivazione della sentenza della Corte europea sul caso *Lautsi c. Italie* (CEDU, Grande Chambre, *Lautsi c. Italie* (n° 30814/06), arrêt, 18 mars 2011) la ricorrenza di alcune festività di minoranze religiose è espressamente indicata tra gli elementi che concorrono ad attribuire alla scuola italiana quell'apertura alle diverse tradizioni religiose in grado di compensare gli effetti della maggiore visibilità conferita dal crocifisso al cristianesimo nello spazio scolastico: «D'une part, cette présence n'est pas associée à un enseignement obligatoire du christianisme (voir les éléments de droit comparé exposés dans l'arrêt *Zengin* précité, § 33). D'autre part, selon les indications du Gouvernement, l'Italie ouvre parallèlement l'espace scolaire à d'autres religions. Le Gouvernement indique ainsi notamment que le port par les élèves du voile islamique et d'autres symboles et tenues vestimentaires à connotation religieuse n'est pas prohibé, des aménagements sont prévus pour faciliter la conciliation de la scolarisation et des pratiques religieuses non majoritaires, le début et la fin du Ramadan sont "souvent fêtés" dans les écoles et un enseignement religieux facultatif peut être mis en place dans les établissements pour "toutes confessions religieuses reconnues"» (§ 74). In argomento, cfr. **C. CARDIA**, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, Allemandi & C., Torino, 2010, p. 128 ss.

¹⁶ Cfr. Cons. St., sez. VI, 26 marzo 1993, n. 392 (ord.), in *Dir. eccl.*, 1993, II, p. 215, con commento critico di **L. ZANNOTTI**, *Le cerimonie religiose nella scuola pubblica*, p. 216 ss. Con separata ordinanza in pari data (Cons. St., sez. VI, 26 marzo 1993, n. 391, *ibidem*, pp. 215-216) il Consiglio di Stato aveva invece ritenuto illegittima la previsione della delibera del consiglio di circolo didattico nella parte in cui prevedeva l'obbligo, per gli alunni che non



D'altra parte il principio di laicità o di distinzione degli ordini vale, nel nostro ordinamento, a separare l'ordine proprio dello Stato da quello della Chiesa e delle altre confessioni religiose (art. 7, primo comma, Cost.), non certo a impedire anche all'interno delle istituzioni pubbliche l'esercizio da parte degli utenti, genitori e alunni, del diritto alla libertà religiosa, che la nostra Costituzione annovera tra i diritti fondamentali spettanti a tutti, non solo nella sua dimensione garantista e negativa ma anche in quella positiva, che peraltro costituisce il contenuto esplicito dell'art. 19 Cost.:

“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.

Si noti che tale diritto, nella formulazione richiamata, è collocato nell'ambito del Titolo I della Prima parte della Costituzione repubblicana, intitolata “Rapporti civili”, a indicare chiaramente che il suo contenuto - tra cui l'esercizio del culto - rientra pienamente nell'ambito delle garanzie costituzionali assicurate dall'ordinamento anche all'interno delle istituzioni pubbliche, qualora tali attività siano espressione di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini interessati, siano organizzate senza pregiudizio per le funzioni istituzionali e senza alcun effetto pregiudizievole o discriminatorio nei confronti di credenti di altre fedi religiose o dei non credenti.

avessero optato per l'insegnamento della religione cattolica, di restare in classe a compiere attività didattica durante lo svolgimento di cerimonie religiose del culto cattolico - la celebrazione di una messa - nell'ambito del plesso scolastico, in quanto lesiva della loro libertà di astenersi dalle attività di carattere religioso. La questione era sorta a seguito dell'emanazione di una circolare (cfr. **MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**, Prot. N. 13377/544/MS, 13 febbraio 1992. Oggetto: *Partecipazione degli alunni ad attività di carattere religioso*, riportata per esteso in **P. CAVANA**, *Atti di culto nella scuola pubblica e principio di laicità*, in *Dir. eccl.*, 1992, I, pp. 160-161, nt. 3) con la quale il Ministro della Pubblica Istruzione aveva ritenuto legittima la partecipazione degli alunni ad atti di culto “soltanto a seguito di specifiche deliberazioni assunte dai competenti organi di democrazia scolastica” (consiglio di circolo o di istituto), facendole rientrare tra le manifestazioni o attività extrascolastiche previste all'epoca dall'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. Il TAR dell'Emilia-Romagna, davanti al quale era stata impugnata la circolare e la delibera di un Consiglio di circolo scolastico che ne aveva fatto applicazione, ne aveva sospeso l'applicazione con provvedimento cautelare a sua volta sospeso dall'ordinanza del Consiglio di Stato. Nel merito il TAR si era poi pronunciato accogliendo il ricorso e dichiarando l'illegittimità della delibera del Consiglio di circolo, ma salvaguardando la circolare in quanto avente natura meramente interpretativa, cfr. TAR Emilia-Romagna, sez. II, sent. 17 giugno 1993, n. 250, in *Dir. eccl.*, 1993, II, p. 229 ss.



Ancora più esplicita al riguardo è la *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo*, avente oggi rilevanza costituzionale nel nostro ordinamento (cfr. art. 117, primo comma, Cost.):

“lo Stato, nell'attività che svolge nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche” (art. 2, Prot. add.)¹⁷:

ove è evidente che l'educazione è cosa più ampia della mera istruzione e che nella prima rientra anche l'esercizio della libertà religiosa.

Appare strano che di tali riferimenti, frutto di un'evoluzione normativa dottrinale e giurisprudenziale di cui si è discusso a lungo in Italia e anche in Europa e che hanno aperto la strada a una nuova concezione della laicità, più aperta e sensibile alle istanze di una società sempre più multietnica e plurireligiosa, non vi sia alcun cenno nella decisione dei giudici emiliani. E ancor più sorprende, nell'attuale crisi della scuola e della sua funzione di integrazione sociale, la pregiudiziale contrarietà a iniziative fortemente sostenute dalle famiglie e liberamente votate dagli organi di democrazia scolastica, svolte sulla base di un'adesione altrettanto libera e fuori dall'orario scolastico, in nome di una malintesa laicità eretta a feticcio e non piuttosto come fattore di libertà e di partecipazione alla vita della scuola.

4 - La benedizione pasquale in orario extrascolastico e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile

Nella delibera impugnata davanti al TAR dell'Emilia-Romagna un elemento non secondario era costituito dalla prevista collocazione delle benedizioni pasquali in orario extrascolastico, quindi fuori della programmazione curricolare, ciò che avrebbe richiesto un supplemento di analisi da parte del giudice amministrativo.

Il richiamo al principio di laicità dello Stato, e quindi della scuola pubblica, inteso come necessaria separazione tra le funzioni istituzionali, aperte a tutti, e il compimento di un saltuario atto di culto, avrebbe potuto avere un fondamento nell'ipotesi in cui le benedizioni pasquali fossero state

¹⁷ Cfr. art.2, Protocollo addizionale, legge 4 agosto 1955, n. 848. *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952*).



programmate in orario scolastico, come fu peraltro per la visita pastorale del vescovo richiamata in sentenza e pure ammessa dal Consiglio di Stato in quanto ritenuta avente carattere culturale¹⁸. Una simile collocazione per la benedizione avrebbe potuto determinare effetti potenzialmente discriminanti a carico degli alunni o delle famiglie che non avessero voluto prendervi parte e una lesione della neutralità - nel senso di imparzialità (art. 97, secondo comma, Cost.) - della scuola intesa come servizio pubblico d'istruzione reso dallo Stato-apparato a tutti gli alunni, in condizioni di uguaglianza e senza distinzione di religione o di altre condizioni personali o sociali (art. 3, primo comma, Cost.).

Per contro la loro collocazione in orario extrascolastico, quindi al di fuori del servizio pubblico di istruzione, e la garanzia della libera partecipazione a esse, assicurata dall'accompagnamento degli alunni minorenni da parte dei genitori, non soltanto tutela pienamente la libertà di coscienza e di religione di tutti i membri della comunità scolastica, ma tende a ricondurre simili iniziative alla funzione della scuola pubblica come espressione e presidio dello Stato-comunità, luogo di partecipazione e di incontro delle sue varie componenti, come espressamente previsto dalla legislazione scolastica¹⁹, rendendo in questo caso improprio il richiamo al principio di laicità, salvo a intendere quest'ultimo come una sorta di sacralizzazione laica degli edifici sede di uffici pubblici, come nel modello francese²⁰, che è del tutto estraneo all'esperienza italiana.

¹⁸ Cfr. Cons. St., sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1911.

¹⁹ Cfr. Art. 96, commi 4-6, del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297. *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*: "4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. - 5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio. - 6. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose.

²⁰ Dal settembre 2013 ogni scuola pubblica francese deve esporre in modo visibile nei suoi locali la *Charte de la laïcité à l'École* (cfr. **MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONAL**, circulaire n° 2013-144 du 6 septembre 2013 - "*Valeurs et symboles de la République*") recante il seguente sottotitolo: "*La Nation confie à l'École la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République*" cui dovrà accompagnarsi un'appropriata "*pédagogie de la laïcité*". Tra i punti in essa enunciati si prevede l'obbligo a carico di tutto il personale scolastico di



A ulteriore conferma va ricordato che la nostra legislazione, assegnando alla scuola la funzione di “centro di promozione culturale, sociale e civile” (art. 96, quarto comma, D. Lgs n. 297 del 1994) aperta al pluralismo delle idee ed esperienze, l’ha sempre intesa - diversamente da quanto sostenuto dal TAR dell’E.-R. - anche con riferimento al fattore religioso. In tal senso depone la copiosa normativa pattizia con le confessioni religiose acattoliche, ove, proprio allo scopo di garantire che “la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all’apporto di tutte le componenti della società”²¹ - ovvero per garantire “il carattere pluralista della scuola”²² - si assicura ai rappresentanti delle singole confessioni acattoliche il “diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni”²³, prevedendo altresì che tali iniziative si inseriscono “nell’ambito delle attività culturali previste dall’ordinamento scolastico”²⁴, ovvero, come precisato nelle Intese più recenti, “nell’ambito delle attività facoltative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate”²⁵ con la confessione interessata.

Quanto alle attività volte a fare della scuola “un centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all’apporto di tutte le componenti della società”, la loro individuazione spetta legittimamente - sulla base della normativa vigente - agli organi interni della scuola nell’esercizio della loro autonomia, significativamente rafforzata a livello costituzionale (nuovo art. 117, terzo comma, Cost.), e delle loro competenze educative, non al potere giurisdizionale. In ogni caso appare priva di fondamento l’aprioristica esclusione da tali attività di quanto forma oggetto

“transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité” e di vigilare sulla sua applicazione nell’ambiente scolastico, facendo altresì conoscere la *Charte* ai genitori (n. 10). Si prevede infine il divieto di ogni deroga alle regole comuni motivata da esigenze religiose degli alunni (n. 13) e quello dell’uso di simboli e abbigliamenti “par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse” (n. 14).

²¹ Art. 10, legge n. 449 del 1984; art. 9, legge n. 116 del 1995.

²² Art. 12, legge n. 516 del 1988.

²³ Art. 10, legge n. 449 del 1984; art. 11, legge n. 520 del 1995.

²⁴ Art. 12, legge n. 516 del 1988; art. 9, legge n. 517 del 1988; art. 11, quarto comma, legge n. 101 del 1989; art. 9, legge n. 116 del 1995.

²⁵ Art. 7, quarto comma, legge n. 126 del 2012; art. 12, terzo comma, legge n. 127 del 2012; art. 10, secondo comma, legge n. 128 del 2012; art. 6, secondo comma, legge 31 dicembre 2012, n. 245. *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione*; art. 6, quarto comma, legge n. 246 del 2012.



di un diritto costituzionalmente garantito, ovvero l'esercizio della libertà religiosa, risolvendosi la decisione degli organi scolastici in merito a simili iniziative, qualora autorizzate con le garanzie sopra indicate, come una scelta di opportunità non sindacabile sotto il profilo della legittimità amministrativa.

5 - Fattore religioso e scuola pubblica nella legislazione scolastica

Conformemente ai principi costituzionali e di legislazione scolastica sopra richiamati, è lo stesso testo unico sulla pubblica istruzione ad ammettere espressamente la possibilità dello svolgimento di pratiche religiose all'interno della scuola pubblica, a condizione evidentemente che queste non pregiudichino l'ordinato svolgimento delle sue funzioni istituzionali e non determinino effetti discriminatori per gli alunni:

“Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminatori” (art. 311, secondo comma, D. lgs n. 297 del 1994).

In tal senso dispone anche la legislazione pattizia delle Intese con le altre confessioni religiose, a partire da quella con la Tavola Valdese, che nel riconoscere agli alunni delle scuole pubbliche il “diritto di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento religioso”, prevede a tal fine che

“l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione di dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminatori”²⁶.

Le successive Intese, sempre al fine di dare concreta attuazione al diritto degli alunni di non avvalersi dell'insegnamento religioso, prevedono - con una formula leggermente diversa - che tale insegnamento

“non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminatori e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di

²⁶ Art. 9, commi secondo e terzo, legge 11 agosto 1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese).



altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto”²⁷.

Laddove è evidente la preoccupazione di evitare ogni forma di discriminazione e/o di imposizione o pressione sugli alunni per il compimento di attività potenzialmente contrarie alle loro convinzioni in quanto inserite nell’orario curricolare e nell’ordinaria programmazione scolastica, com’era la recita di una preghiera all’inizio delle lezioni prevista in passato dai programmi didattici per la scuola primaria²⁸, ma non di impedire l’esercizio della libertà religiosa e anche l’eventuale compimento di pratiche religiose qualora richieste dalle stesse famiglie e senza effetti discriminatori per gli altri alunni.

Una disposizione risalente, ma tuttora in vigore per i culti privi di intesa con lo Stato, prevede altresì che

“quando il numero degli scolari lo giustifichi e quando per fondati motivi non possa esservi adibito il tempio, i padri di famiglia professanti un culto diverso dalla religione dello Stato [ovvero la religione cattolica] possono ottenere che sia messo a loro disposizione qualche locale scolastico per l’insegnamento religioso dei loro figli”²⁹,

²⁷ Art. 11, secondo comma, legge 22 novembre 1988, n. 516. *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno*; art. 8, secondo comma, legge 22 novembre 1988, n. 517. *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia*; art. 11, terzo comma, legge 8 marzo 1989, n. 101. *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle comunità ebraiche italiane*; art. 8, legge 12 aprile 1995, n. 116; art. 10, secondo comma, legge 29 novembre 1995, n. 520. *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)*; art. 7, terzo comma, legge 30 luglio 2012, n. 126. *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione*; art. 12, secondo comma, legge 30 luglio 2012, n. 127. *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione*; art. 9, secondo comma, legge 30 luglio 2012, n. 128. *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione*; art. 6, terzo comma, legge 31 dicembre 2012, n. 246. *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione*.

²⁸ Cfr. D.P.R. 14 giugno 1955, n. 503 - *Programmi didattici per la scuola primaria*, in G.U. 27 giugno 1955, n. 146.

²⁹ Art. 23, secondo comma, R.D. 28 febbraio 1930, n. 289. *Norme per l’attuazione della legge 24 giugno 1929 sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato*. La disposizione, che oggi è da interpretarsi tenendo conto anche del principio dell’autonomia scolastica, prevede le seguenti modalità: “La domanda è diretta al provveditore agli studi il quale, udito il consiglio scolastico, può provvedere direttamente in senso favorevole. In caso diverso e sempre quando creda, ne riferisce al Ministero dell’educazione nazionale [oggi il Miur], che decide di concerto con quello della giustizia



ciò che può implicare anche la recita di qualche preghiera in quanto attività destinata a essere svolta in un luogo di culto (il “tempio”) e posta al di fuori della programmazione scolastica: disposizione talora invocata proprio in relazione alle esigenze degli alunni di famiglie islamiche³⁰.

Alla luce di queste disposizioni, colpevolmente omesse dai giudici, non può dunque parlarsi per la fattispecie in esame di una lacuna dell’ordinamento, per colmare la quale occorrerebbe l’intervento del legislatore, come pure auspicato di recente in dottrina³¹: le norme ci sono ma occorre che i giudici le applichino e prima ancora le conoscano: “*iura novit curia*”³².

6 - La garanzia della libertà religiosa nelle comunità segreganti

Da ultimo va ricordato l’aspetto centrale della fattispecie, messo ben in evidenza dai giudici umbri, e cioè che le benedizioni pasquali, laddove autorizzate dagli organi collegiali della scuola, rispondono a una legittima istanza di esercizio di libertà religiosa espressa dalle varie componenti della comunità scolastica.

Per contro l’asserito divieto, enunciato dal TAR emiliano, di compiere all’interno della scuola pubblica qualsiasi rito religioso anche in orario extrascolastico, non soltanto mortifica indebitamente la funzione della scuola come luogo di partecipazione e di integrazione, restringendo arbitrariamente l’ambito dell’autonomia scolastica, ma pregiudica concretamente l’esercizio della libertà religiosa degli alunni e delle loro famiglie.

Sotto questo profilo un simile divieto risulterebbe anche assai poco lungimirante, in quanto escluderebbe di fatto all’interno della scuola

e degli affari di culto [oggi il Ministero dell’interno]”.

³⁰ In argomento cfr. **A. FERRARI**, *La scuola italiana di fronte al paradigma musulmano*, in A. Ferrari (a cura di), *Islam in Europa / Islam in Italia tra diritto e società*, il Mulino, Bologna, 2008, pp. 191-193.

³¹ Cfr. **F. DI PRIMA, M. DELL’OGLIO**, *Le attività di culto nella scuola pubblica, tra laicità, “libertas Ecclesiae” e libertà religiosa collettiva*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 38/2016, p. 34 ss. Questo contributo si segnala peraltro per l’attenta ricostruzione del quadro normativo e la puntuale analisi della fattispecie, svolta sulla base di un’impostazione apprezzabile e sostanzialmente condivisibile.

³² Parrebbe superfluo ricordare che, nel nostro ordinamento, se un giudice ritiene che una disposizione di legge da applicarsi in una controversia sia contraria alla Costituzione non è in suo potere disapplicarla (cfr. art. 101, co. 2 Cost.) ma deve sollevare questione di costituzionalità davanti alla Corte costituzionale e attenderne il giudizio.



qualsiasi iniziativa di dialogo interreligioso, che implica per sua natura la pubblica manifestazione e condivisione della propria fede, e rischierebbe di andare a scapito soprattutto delle minoranze religiose, che nell'attuale quadro normativo non possono avvalersi di un proprio insegnamento religioso stabile come i cattolici e ai quali sarebbe pure impedito di esprimere pubblicamente la propria fede e cultura in occasione delle loro principali festività religiose.

Ma un simile divieto non ha alcun fondamento nel nostro ordinamento, ove la libertà religiosa costituisce un diritto fondamentale costituzionalmente garantito (art. 19 Cost.) - e assicurato anche all'interno delle istituzioni pubbliche - e il principio di laicità va inteso non come limite ma come garanzia "per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale"³³.

Come noto il legislatore concordatario, con formulazione ripresa anche nelle Intese con altre confessioni religiose³⁴ e attuata da numerose disposizioni di diritto comune³⁵, prevede espressamente che negli ospedali, case di cura, carceri e all'interno delle Forze armate e di polizia, ovvero in tutte le sedi e ambiti istituzionali caratterizzati da una forzosa permanenza degli utenti o dipendenti per motivi di salute o funzionali, deve essere assicurato l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici e dei fedeli di altre confessioni³⁶.

La scuola non è formalmente ricompresa in tale formulazione, pur avendo la sua frequenza carattere obbligatorio ed estendendosi la

³³ Corte cost., sent. n. 3013 del 1989, cit.

³⁴ Cfr. art. 7, legge 8 marzo 1989, n. 101. *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane*; art. 4, legge 12 aprile 1995, n. 116. *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)*; art. 7, legge 30 luglio 2012, n. 127. *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione*.

³⁵ Sull'articolata normativa concernente l'assistenza spirituale presso le istituzioni c.d. segreganti, cfr. **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 317 ss.; **A. MADERA**, *Le pratiche religiose nelle comunità segreganti*, in S. Domianello (a cura di), *Diritto e religione in Italia. Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale*, il Mulino, Bologna, 2012, p. 201 ss.

³⁶ "La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici" (art. 11, legge 25 marzo 1985, n. 121. *Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede*).



permanenza in essa degli alunni spesso all'intera giornata, soprattutto nella scuola dell'infanzia e primaria, perché all'interno della sua programmazione didattica è previsto l'insegnamento religioso, che nella normativa previgente comprendeva sempre anche la possibilità di compiere saltuari atti di culto, come la recita di una preghiera, secondo una tradizione che si conservò anche in età liberale³⁷.

Oggi quest'ultima possibilità è venuta meno, in quanto l'insegnamento religioso, inserendosi "nell'ambito delle finalità della scuola", ha carattere culturale ed è aperto a tutti (art. 9, legge n. 121 del 1985), ma ciò non implica l'esclusione di ogni residua forma di esercizio della libertà religiosa all'interno della scuola pubblica. In tal senso dispone la nostra legislazione scolastica, che positivamente ammette l'eventuale compimento di pratiche religiose come fattispecie distinta rispetto all'insegnamento religioso.

In questo nuovo contesto normativo si pone piuttosto l'esigenza di assicurare che la frequenza scolastica non possa dar luogo ad alcun impedimento o discriminazione nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici, come pure di altri credenti (art. 19 Cost.), tanto più in un ambito nel quale la presenza di minori rende prioritario assicurare il rispetto delle convinzioni religiose dei genitori nell'azione educativa (art. 30, primo comma, Cost.). Diversamente si avrebbe il paradosso di una minore protezione della libertà religiosa dei minori all'interno della scuola rispetto ad altri ambiti della pubblica amministrazione, ove l'esercizio della libertà religiosa è espressamente assicurato agli adulti anche attraverso l'adempimento delle pratiche di culto.

Il caso delle benedizioni pasquali è sotto questo profilo emblematico perché gli alunni, soprattutto nella scuola primaria e quando entrambi i genitori lavorano, trascorrono gran parte della loro giornata all'interno

³⁷ Come noto l'insegnamento religioso, che prima dell'Accordo di revisione concordataria del 1984 aveva finalità catechetiche e poteva implicare anche la recita di una preghiera, non fu mai soppresso nella scuola italiana anche in età liberale, ove era previsto in forma facoltativo su richiesta delle famiglie (cfr. P. CAVANA, *L'insegnamento religioso nella scuola pubblica italiana*, cit., p. 1 ss.; C. CARDIA, *Risorgimento e religione*, cit., pp. 130-132). Di una sensibilità diffusa anche nelle classi dirigenti dell'epoca a favore di simili manifestazioni di religiosità popolare è insospettabile testimone ancora una volta il libro *Cuore* (1886) di Edmondo De Amicis, divenuto in breve tempo il manifesto di una scuola laica impregnata dei valori unitari e risorgimentali, nel quale il protagonista ricorda con commozione la sua prima visita con la madre a un asilo infantile nella Torino di fine Ottocento, e ivi la recita della preghiera da parte dei bambini e delle maestre in refettorio prima del pranzo (cfr. E. DE AMICIS, *Cuore*, cit., p. 181).



dell'edificio scolastico, che diviene per essi il principale ambito educativo e di vita³⁸. Per questa stessa ragione è sempre più raro che essi possano prendervi parte in famiglia, nella propria abitazione domestica. In questi casi la possibilità di potervi partecipare a scuola in orario extrascolastico, su base volontaria e a seguito di una richiesta delle famiglie accolta dagli organi scolastici, supplisce a una oggettiva difficoltà e risponde all'esercizio di una libertà fondamentale costituzionalmente garantita.

Religious freedom in public schools. The little querelle over Easter Blessings

ABSTRACT: This paper examines the current issue concerning the Easter Blessings imparted by a catholic priest in public schools in Italy. According to an old tradition dating back to the past but still followed by many parents, in some schools, especially primary ones, this brief rite usually takes place before Eastern. The majority of parents must agree on having it and it must be scheduled out of lessons time. Moreover, participation is very free for pupils, parents and teachers. A recent case law has challenged this practice, claiming that it would infringe the principle of secularism proper to public schools. This paper deals with the issue in the light of constitutional principles and the Italian legal framework. It focuses on the importance to keep a balance between secularism and religious freedom in public schools, where nowadays an increasing number of children stay for the whole day when both parents are at work.

Key words: Easter Blessings – public school – secularism – religious freedom – minors

³⁸ Cfr. TAR dell'Umbria, sent. 30 dicembre 2005, n. 677, cit.